

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO
SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN,
DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CON-
TROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

6.

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 GIUGNO 2012

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARGHERITA BONIVER

INDICE

PAG.

Sulla pubblicità dei lavori:

Boniver Margherita, *presidente* 3

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL DIRITTO DI
ASILO, IMMIGRAZIONE E INTEGRA-
ZIONE IN EUROPA**

**Audizione del presidente della Commissione
nazionale per il diritto di asilo, prefetto
Alfonso Pironti:**

Boniver Margherita, *presidente* 3, 10, 12, 15

Delfino Teresio (UdCpTP) 10

Livi Bacci Massimo (PD) 11, 14

Pironti Alfonso, *presidente della Commis-
sione nazionale per il diritto di asilo* . 3, 12, 14

Strizzolo Ivano (PD) 11

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARGHERITA BONIVER

La seduta comincia alle 12,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, prefetto Alfonso Pironti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul diritto di asilo, immigrazione e integrazione in Europa, l'audizione del presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, prefetto Alfonso Pironti, accompagnato dal viceprefetto Maurizio Guaitoli. Ringrazio entrambi a nome del Comitato.

Al Comitato interessa innanzitutto acquisire dal prefetto Pironti un quadro concreto e il più completo possibile della procedura e della tempistica relative alla presentazione all'esame delle domande di asilo e di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Sarebbe molto utile avere anche una sua opinione qualificata su possibili proposte di miglioramento della procedura

attuale, evidenziando eventuali nodi critici che debbano essere sciolti a livello normativo.

Infine, sarebbe interesse di questo Comitato disporre di dati aggiornati sul volume delle domande di asilo presentate nell'ultimo anno e sulla percentuale degli accoglimenti di tali richieste.

Ringraziandolo ancora una volta, cedo subito la parola al nostro ospite.

ALFONSO PIRONTI, *presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*. Buongiorno a tutti i componenti del Comitato Schengen e al presidente Margherita Boniver. Sono onorato di essere qui e vi ringrazio per l'attenzione dedicata all'asilo, che spesso definisco la « Cenerentola » dell'immigrazione, anche tenuto conto del fatto che ancora oggi si fa spesso confusione tra immigrati e asilanti o, per meglio dire, tra immigrati e rifugiati.

Anche chi dovrebbe essere un « addetto ai lavori » tende spesso ad assimilare le due categorie, e persino nell'ultima crisi umanitaria, che ancora ci sta interessando, si fa difficoltà – soprattutto nel mondo del volontariato e in certi ambiti associazionistici – a distinguere i bisogni del cosiddetto immigrato economico, per le ragioni che lo spingono a lasciare il proprio Paese per entrare nel nostro, da quelli, ben più rari e soprattutto rilevanti, sotto il profilo umanitario, che spingono i rifugiati a chiedere asilo nel nostro o in altri Paesi loro destinatari.

La crisi umanitaria che ci interessa dallo scorso anno, per la precisione da febbraio-marzo, è stata affrontata in primo luogo con un potenziamento dei nostri organi decisori, vale a dire le commissioni. Queste per legge sono dieci ma, attraverso le ordinanze di protezione civile, siamo riusciti a moltiplicarle e, at-

tualmente, oltre alle dieci commissioni vere e proprie, contiamo tredici sezioni o sottocommissioni. Tre di queste sono anche in sede distaccata, cioè in un luogo diverso dalla sede della commissione, e mi riferisco a Verona, che è una sezione della commissione di Gorizia, a Bologna, che è una sezione di Torino, e a Mineo, in Sicilia, che è una sezione della commissione territoriale di Siracusa.

I tempi di decisione, che rappresentano una delle questioni cui accennava il presidente, rimangono ancora relativamente lunghi, soprattutto a giudicare da certe istanze o rimostranze che provengono soprattutto dalle associazioni che tutelano gli stranieri e i richiedenti asilo. Si va dai 150 giorni delle commissioni di Milano e di Roma, che sono le meno « virtuose » perché hanno un carico notevole — su Roma convergono il Lazio, la Sardegna, l'Umbria e, fino a poco tempo fa, anche la Toscana, poi assegnata a una delle tre sezioni distaccate di cui parlavo poc'anzi, cioè Firenze — fino alla più virtuosa, che è quella di Foggia, in cui invece i tempi di decisione vanno dai 20 ai 30 giorni e sono quindi più ridotti. Facendo la media di tutte le commissioni, ci attestiamo sui 50-60 giorni.

Occorre tener presente che, per le procedure vigenti nel nostro Paese, le decisioni sulle richieste d'asilo sono molto complesse, innanzitutto perché vengono adottate in sede collegiale. Questa, in Europa, è una peculiarità pressoché esclusiva del nostro Paese a seguito di una scelta compiuta qualche anno fa con la legge nota come Bossi-Fini, la quale ha istituito le commissioni territoriali come organi decisori sulle domande d'asilo, e la Commissione nazionale che mi onoro di presiedere.

La Commissione nazionale rappresenta il riferimento ministeriale o, per meglio dire, centrale delle commissioni territoriali, e svolge un compito di coordinamento ma anche di supporto e di sostegno per quanto riguarda le informazioni sui Paesi di origine, di interpretariato e di formazione.

È un'organizzazione molto innovativa, in chiave garantista a mio avviso. Mi riferisco al fatto che, a differenza degli altri Paesi, non si basa su una decisione monocratica ma collegiale, e all'estrazione dei suoi componenti: il Ministero dell'interno — nelle due componenti dell'amministrazione civile, il presidente, e della pubblica sicurezza — ma anche i rappresentanti degli enti locali, nominati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e l'UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), che ha diritto di voto. Pertanto, la composizione di questo collegio assicura delle garanzie di neutralità certamente sconosciute a un organo monocratico, che è rigidamente inserito in una gerarchia.

In questo contesto, anche il riferimento con il Ministero dell'interno avviene attraverso la Commissione nazionale e, ancora una volta, attraverso un collegio i cui membri hanno un'estrazione molto composita; nella Commissione nazionale, infatti, sono rappresentati anche il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio.

La decisione è complessa per una scelta del legislatore che è certamente encomiabile, perché è da leggere in chiave di terzietà e di neutralità. Innanzitutto, è obbligatorio — e questa è una delle garanzie riconosciute sia dalla nostra legislazione sia da quelle degli altri Paesi dell'Unione europea — che la decisione debba avvenire attraverso l'audizione diretta del richiedente, che ha facoltà di esprimersi nella sua lingua. L'ascolto dei richiedenti asilo è un adempimento che può durare delle ore, ragion per cui le decisioni sono molto complesse, soprattutto se si vuole garantire qualità alle decisioni sull'asilo, oltre che puntare sul numero.

Come sempre avviene, si tratta di conciliare opposte esigenze perché, almeno in linea di principio, la durata della procedura d'asilo influisce sull'accoglienza e dunque sulla permanenza dello straniero. In genere, questi è accolto a spese dello Stato attraverso l'accoglienza diffusa, istituita sul territorio dalla protezione civile e,

in periodi di normalità, nei cosiddetti CARA (Centri di accoglienza per richiedenti asilo), che hanno anch'essi un costo per lo Stato.

Tutto sommato, credo che il nostro sistema funzioni. Al di là di qualche critica, che è sempre possibile, si potrebbe far meglio ma, come ho già detto, si tratta di conciliare opposte esigenze, soprattutto se si vogliono intercettare i falsi asilanti o, comunque, quelli che contrabbandano un'emigrazione economica economica per diritto d'asilo ed esigenza di protezione. Questa è legata, come ben si sa, a requisiti e a condizioni ben precise – se non addirittura la persecuzione o il fondato timore di una persecuzione – e quindi alla provenienza da Paesi nei quali le condizioni di rispetto dei diritti fondamentali della persona sono scarse.

« Persecuzione » significa proprio questo: lesione dei diritti indisponibili, essenziali e inderogabili riconosciuti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, tra cui il diritto alla libertà, all'integrità fisica, alla vita, e chiaramente il diritto di manifestare le proprie idee. Da qui nascono i vari motivi su cui si fonda la persecuzione, che non hanno solo natura politica, come spesso nel linguaggio comune si usa semplificare. Si parla di asilo politico e di perseguitati politici, ma attraverso l'istituto dell'asilo o, meglio, del rifugio, e da qualche anno anche della protezione sussidiaria (ma mi riferisco essenzialmente al rifugio), si tutelano anche situazioni molto diverse, come l'appartenenza a un gruppo sociale – categoria con la quale si tutelano per esempio gli omosessuali o le donne contro le mutilazioni dei genitali femminili –, per non parlare delle persecuzioni fondate su motivi religiosi o di razza, di nazionalità o di etnia. Pensiamo ai conflitti esistenti in vari Paesi, soprattutto dell'Africa, tra etnie appartenenti a uno stesso gruppo, oppure tra tribù appartenenti formalmente a un medesimo Stato sovrano.

Sto andando a ruota libera, ma non so volete rivolgermi qualche domanda e puntare su determinate questioni. Vi ho lasciato questo esemplare di quaderno sta-

tistico stampato senza spese agli inizi del 2011, ma nel quale figurano anche i dati del 2011, aggiunti successivamente.

Un'altra critica che ci viene spesso mossa – e anche questa, a mio modesto avviso, infondata – è quella che concerne le percentuali di accoglimento: si sostiene spesso che le nostre commissioni siano eccessivamente rigorose. A questo proposito mi soffermerò tra breve anche su una interessante questione di estrema attualità, perché riguarda i richiedenti asilo provenienti dalla Libia.

Nel 2011, la percentuale di accoglimento delle richieste di asilo è stata del 40 per cento, mentre le risposte negative sono state del 44 per cento. Il residuo del 16 per cento rappresenta ciò che noi accomuniamo sotto la voce unica di « altro esito », in cui sono compresi gli irreperibili, gli assenti, coloro che non si presentano e quelli in attesa delle determinazioni dell'Unità Dublin, che, come è noto, è l'istituzione (non dipendente dalla Commissione nazionale ma dal dipartimento delle libertà civili del Ministero dell'interno) che definisce e individua il Paese europeo competente a esaminare la domanda d'asilo. Per fronteggiare il fenomeno dell'*asylum shopping*, che si verifica quando un individuo chiede asilo in più Stati pur di trovare accoglimento alla propria domanda, esiste un sistema, definito dal regolamento di Dublin, che individua il Paese dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda d'asilo.

Nel 2011, quindi, si è quindi avuto il 40 per cento di esiti positivi, cioè riferiti a coloro che hanno ottenuto una protezione, che sia lo *status* di rifugiato, di protezione sussidiaria o la protezione umanitaria, e il 44 per cento di esiti negativi. La stessa percentuale si è avuta nel 2009, con il 40 e il 44 per cento.

Nel 2008 e nel 2010, invece, abbiamo una percentuale di accoglimento del 54 per cento. Sembrerebbe un dato in controtendenza, ma esso trova una spiegazione particolare: infatti, se lo si depura dei richiedenti asilo provenienti dalla Somalia, anche nel 2008 arriviamo al 46 per cento, che si avvicina al 40. Ciò va fatto

perché quell'anno si è verificato un fortissimo afflusso di richiedenti asilo da quel Paese e, come sapete, per ragioni politiche, ma anche economiche e sociali, i somali hanno una percentuale di accoglimento delle loro domande pressoché totale. Evidentemente, la più elevata percentuale di accoglimento di quell'anno è stata fortemente influenzata dalla loro presenza.

Lo stesso si è verificato nel 2010 per i cittadini provenienti dai Paesi che noi chiamiamo della « ex Jugoslavia »: infatti la percentuale degli accoglimenti si riduce parecchio (del 50 per cento) se il dato viene depurato di questi richiedenti asilo che, di fatto, erano rom. Quell'anno, soprattutto a Roma, si è riusciti a « definire » la posizione di numerosi rom e nomadi che, attraverso la protezione umanitaria, si sono trasformati per così dire da fantasmi in persone, grazie al possesso di un documento, con una sua scadenza, che li obbliga a recarsi in questura per rinnovarlo. Vi è stata perciò una forma di « regolarizzazione » dei rom che ha influenzato i dati sull'accoglimento delle richieste di asilo.

Questo dato, che, almeno negli ultimi anni, si aggira intorno al 40-45 per cento, è, se non marcatamente, almeno sensibilmente superiore a quello esistente altrove. Purtroppo non ho portato i dati riscontrati negli altri Paesi dell'Europa che hanno un'antica tradizione in materia di asilo, come la Francia, la Germania e il Regno Unito, e in cui le percentuali di accoglimento sono più basse.

Una delle questioni agitate in questi mesi di crisi umanitaria nordafricana è stata quella dei richiedenti provenienti dalla Libia, cioè i richiedenti stanziati sul territorio libico ed emigrati in seguito alla guerra civile che ha scosso per molti mesi quello Stato (la cui situazione degli assetti istituzionali non è ancora ben definita). La questione è stata sollevata perché la maggioranza dei migranti richiedenti asilo non erano e non sono libici di nazionalità o di cittadinanza, ma provengono dai Paesi dell'Africa subsahariana — cioè quelli immediatamente a sud della Libia — e sono a loro volta emigrati in Libia alla ricerca

di condizioni economiche e lavorative che i loro Paesi di origine non sono in grado di offrire.

Tuttavia, alla stregua delle normative non soltanto nazionali ma anche europee (e forse possiamo risalire alla Convenzione di Ginevra) le condizioni per accordare il rifugio — ovvero le condizioni per accordare la protezione sussidiaria, legata invece al pericolo e al rischio per la propria incolumità che corre il richiedente in ragione di situazioni di conflitto armato o di guerra civile nel suo Paese — vanno esaminate in considerazione del Paese di cittadinanza del richiedente.

Diventa allora irrilevante, da un punto di vista strettamente formale, che il richiedente asilo fosse da tempo stanziato e inserito (se così si può dire, perché in genere si tratta persone che lavoravano in Libia anche in difficili condizioni) nel tessuto economico di un Paese in cui si sono poi presentate le condizioni di conflitto interno, guerra civile e conflitto armato (che forse persistono ancora).

Il problema non riguarda perciò solo il cittadino libico giunto in Italia — tra l'altro, sono pochissimi i casi di questo tipo — e le commissioni territoriali si sono comportate con oculato rigore, dove per « rigore » intendo rispetto della norma, e per « oculato » intendo qualche deroga che è stata fatta per situazioni del tutto particolari. Per esempio, si è intervenuti in questo senso quando la permanenza in Libia del richiedente si protraeva da numerosi anni o quando i soggetti in questione erano nati altrove ma vissuti in Libia sin da piccoli, e magari avevano anche le condizioni per conseguire la cittadinanza libica.

Tale questione è ancora aperta, poiché di tanto in tanto ancora si fanno inviti o, meglio, raccomandazioni al questore per accogliere e riconoscere una protezione — essenzialmente quella umanitaria — in mancanza delle condizioni per il rifugio e la protezione sussidiaria.

Come dicevo, se la questione dei libici originari di altri Paesi africani ritorna a galla, devo dire che tutto è ancora rimesso al buon senso delle commissioni territo-

riali. Non vi è stata una presa di posizione ufficiale, né vi potrebbe essere, se si volesse rispettare e garantire quella neutralità di decisione che il legislatore ha voluto garantire al sistema asilo, mediante l'organizzazione delle decisioni attraverso i collegi e le commissioni territoriali (benché ciò non sia sempre compreso da tutti).

Obiettivamente, un allargamento dei riconoscimenti del diritto di asilo per protezione umanitaria consentirebbe anche di far uscire molti stranieri dall'equivoco in cui si trovano, perché, per tante ragioni, anche quando ottengono un diniego *tout-court*, in gran parte restano sul territorio nazionale come clandestini. C'è dunque una generale esigenza di garanzia e di sicurezza, volta ad allargare le maglie della protezione umanitaria: come ho già detto, si tratta di una questione che è presente alla mia attenzione e a quella della commissione nazionale che presiedo.

Per tornare alla questione dei dati, come ho detto vi ho lasciato il quaderno dell'asilo, e forse sarà interessante mostrare l'andamento delle domande e delle decisioni dal primo aprile 2011 ai nostri giorni. Faccio riferimento al primo aprile 2011, perché convenzionalmente ho considerato questa data per includere i richiedenti asilo provenienti appunto dal Nord Africa, in seguito alle vicende e agli sconvolgimenti, di carattere politico e istituzionale, che hanno vissuto i Paesi nordafricani in quel periodo, a cominciare dalla Tunisia, passando per l'Egitto fino, appunto, alla Libia.

I richiedenti asilo presentano domanda attraverso il nostro sistema informatico, che stiamo cercando di migliorare innanzitutto con un'innovazione che definiamo C3 informatizzato. Si tratta del modello attraverso il quale si presenta la domanda d'asilo. La legge, infatti, richiede che la domanda non si presenti sul foglio uso bollo, come per qualsiasi altra istanza diretta all'amministrazione, ma su un prospetto già ben definito e articolato. Come sapete, il modello viene compilato in questura, dove ha luogo l'avvio del procedimento d'asilo; anche questa è una peculiarità del nostro ordinamento, perché la

procedura inizia in questura — e quindi negli uffici di Polizia — per poi trasferirsi alle commissioni territoriali. A volte, ciò può costituire una difficoltà, ma rappresenta una scelta del legislatore.

Una volta compilato in questura, il modello viene trasferito manualmente, con i sistemi burocratici classici, alla commissione territoriale di riferimento, che inizierà l'istruttoria, procederà alla convocazione dell'interessato per la prescritta audizione ed arriverà così alla decisione. Tra la presentazione e compilazione in questura del modello C3 e la presa in carico presso la commissione competente, vi sono dei tempi morti che a volte scombussolano i dati. A volte i richiedenti che la questura registra non coincidono con quelli del nostro sistema informatico, perché questo è gestito attraverso le commissioni, e quindi soltanto quando le commissioni avranno ricevuto il modello cartaceo potranno calcolare quel modello come richiesta d'asilo.

Dal primo luglio — si tratta dunque di un'introduzione imminente — l'operazione verrà effettuata in via sperimentale presso qualche commissione: tutte le questure compileranno il modello C3 in via informatica e, in presenza del richiedente asilo, verrà compilato il modello C3, il quale, dopo l'approvazione del dirigente dell'ufficio immigrazione della questura, sarà visualizzato direttamente dalla commissione competente. Questa, a sua volta, inizierà il suo iter e porterà avanti la pratica per via informatica.

Il nostro sistema informatico non porta il marchio della provenienza intesa come Paese di imbarco, bensì quello della provenienza come Paese di origine, perché ho spiegato che, sotto il profilo delle condizioni e dei requisiti per il rifugio e per la protezione sussidiaria, quello che conta è il Paese di cittadinanza. Infatti, una delle condizioni della concessione del rifugio è quella di non potersi o di non volersi avvalere, per motivi legati ad una persecuzione, della protezione dello Stato di appartenenza: lo Stato di appartenenza è lo Stato in cui si può in qualsiasi momento rientrare senza alcun pericolo, non lo

Stato in cui si è andati a lavorare o dal quale ci si è imbarcati. Quando normalmente si parla di richiedenti libici, quindi, lo si fa in maniera approssimativa.

Per intercettare l'esodo iniziato a seguito della primavera araba, ho assunto come riferimento la data del primo aprile; eliminati i tempi morti, quell'impennata delle domande d'asilo registrata a decorrere da quel periodo è da attribuirsi agli emigranti provenienti dai Paesi nordafricani. Di fatto, in quel numero sono compresi, sebbene marginalmente, anche gli altri richiedenti asilo che provengono dal Pakistan, dal Bangladesh, dall'Afghanistan, dall'Iraq o dall'Iran, e arrivano nel nostro Paese attraverso gli itinerari tradizionali, ossia le frontiere dell'est italiano, come il Friuli o le coste dell'Adriatico.

Come dicevo, nel periodo dal primo aprile al 29 maggio 2011, abbiamo avuto 39.939 domande di asilo. Se confrontate questa cifra con i due esemplari dei quaderni degli anni precedenti, vedrete che si tratta di cifre notevoli, e forse solo nel 2008, anno in cui non ricordo quale evento si è verificato, ci si è avvicinati a quella cifra e si è avuto un elevato numero di domande.

Sempre dal primo aprile al 29 maggio, le commissioni hanno adottato 33.855 decisioni, 13.000 delle quali favorevoli – per cui attraverso di esse è stato concesso lo *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria oppure è stata rivolta al questore una proposta di protezione umanitaria – i non riconosciuti sono 15.953, e 4.900 sono qualificati come « altro esito ». Questi sono residuali perché non si sono presentati o per altri motivi, e quindi non sono stati giudicati né in un senso né nell'altro. Un numero come 33.855 è considerevole e indica che le commissioni hanno svolto una notevole mole di attività.

Rimangono da esaminare ancora molti richiedenti asilo, circa 22.000. Tuttavia, devo dire che, attraverso un'indagine che non viene svolta attraverso il sistema informatico – perché, ripeto, fin quando non sarà stato informatizzato, il modello C3 dà luogo a qualche discrasia – ma attraverso un *report* quindicinale che

svolgo attraverso le commissioni territoriali, dai mesi di agosto, settembre e ottobre dell'anno scorso si registra una progressiva riduzione delle domande d'asilo. Di conseguenza, il saldo tra i nuovi arrivi e gli esiti delle domande comincia a essere negativo, nel senso che va scemando il numero delle domande ancora da esaminare.

Credo che un altro argomento all'ordine del giorno fosse l'uso strumentale della domanda d'asilo. Con un emendamento del 2008 è stata introdotta la nozione della domanda manifestamente infondata, ma di essa le commissioni hanno fatto uno scarso uso, per non dire che non vi fanno assolutamente ricorso. La domanda manifestamente infondata significa poco, poiché non vengono forniti dei parametri o dei criteri in base ai quali definirla.

Tra l'altro, la riforma è stata introdotta solo a metà, perché doveva rappresentare un tipo di decisione che comunque entra nel merito, non una decisione pregiudiziale. Per definire manifestamente infondata una domanda, invece, la si è dovuta esaminare, si è dovuto ascoltare il richiedente asilo e passare attraverso l'audizione; di conseguenza, sui tempi di decisione si è risparmiato ben poco.

Questo doveva rappresentare un deterrente contro la presentazione di domande fittizie – migranti per ragioni economiche che invece contrabbandano la loro esigenza economica come esigenza di protezione – ma così non è stato, perché i richiedenti asilo che presentano una domanda manifestamente infondata hanno poco da perdere. L'unica conseguenza è che, quando una domanda è respinta nel merito *tout-court* senza il « marchio » della manifesta infondatezza, il ricorso giurisdizionale contro la decisione negativa sospende automaticamente l'efficacia della decisione e, praticamente, il richiedente continua a rimanere sul territorio nazionale legittimamente e continua a godere di un permesso di soggiorno per attesa asilo, come si chiama in gergo.

Al contrario, qualora la commissione facesse ricorso alla domanda manifesta-

mente infondata, non si avrebbe questo effetto automaticamente sospensivo in caso di ricorso giurisdizionale; la sospensione potrebbe comunque essere richiesta al giudice, e da lui accordata, come avviene appunto per la giurisdizione amministrativa. Credo che i giudici siano sempre più o meno propensi ad accordare la sospensione dell'esecuzione perché, evidentemente, se si dovesse dare esecuzione immediata alla decisione negativa, e se, superando le note difficoltà, il richiedente asilo venisse espulso, l'accoglimento del ricorso sarebbe una « vittoria di Pirro ».

Questi sono i motivi per i quali la categoria delle domande manifestamente infondate finisce per essere priva di contenuto, non solo perché non sono stati forniti dal legislatore i criteri cui i giudici devono attenersi (che peraltro si potrebbero trovare anche attraverso il ricorso a fonti e a direttive di carattere internazionale). Si potrebbe disporre, per esempio, che se lo straniero ammette e riconosce di essere venuto in Italia per motivi economici, o se emergono dei fatti confessori che smentiscono qualsiasi condizione o requisito di rifugio o di protezione sussidiaria, la portata di questa decisione di manifesta infondatezza sarebbe assolutamente priva di conseguenza per il motivo che vi ho detto poc'anzi. Perciò la manifesta infondatezza non costituisce un deterrente per il richiedente asilo a fare un uso strumentale della domanda.

Peraltro, in via amministrativa, un altro aspetto che attiene a questa questione è quello della domanda reiterata; il decreto « procedure » prevede che il richiedente asilo possa ripetere la domanda purché vi sia un *quid novi*, ossia dei fatti aggiunti, sopravvenuti o da lui stesso trascurati nella prima domanda. In questo caso, se in mancanza di questo *quid novi* la commissione è tenuta ad adottare una decisione di inammissibilità, questa ha davvero un contenuto concreto, perché la decisione di ammissibilità non entra nel merito, come avviene anche per le domande manifestamente infondate, ma si ferma alle porte della procedura.

Infatti, ove la commissione ritenga, dalla nuova domanda, che non vi sia quel *quid novi* che la legge esige, può evitare di convocare ed ascoltare o, meglio, riascoltare il richiedente — che, come vi dicevo, è un adempimento molto gravoso — e di decidere immediatamente per la inammissibilità.

In questo caso, le decisioni di inammissibilità non sono assistite, in caso di ricorso, dalla sospensione automatica della loro efficacia. Ebbene, anche qui, alla ricerca di *asylum shopping* — questa volta all'interno del territorio nazionale — era invalso l'uso di reiterare la domanda d'asilo a una diversa commissione, per cui il richiedente asilo, trasferitosi altrove, ripresentava la domanda, magari perché qualcuno gli aveva detto che quella commissione era più benevola. Ho dunque prescritto che la commissione competente, anche in caso di trasferimento di dimora o di residenza, o di presentazione a un'altra questura in modo da spostare la competenza della domanda reiterata su un'altra commissione, dovesse essere sempre quella che aveva disposto il primo diniego.

Mi fermerei qui, ma poiché il presidente faceva riferimento ad eventuali proposte di modifiche della normativa, vorrei soltanto aggiungere a margine che anche in questi frangenti occorre, come sempre, conciliare l'efficienza, il risultato, la rapidità delle decisioni con le garanzie per il richiedente asilo. Devo dire che, forse, il nostro Paese aveva previsto un embrione di procedura accelerata o semplificata prima della Bossi-Fini, nella quale mi pare che si potessero ritenere inammissibili certe domande d'asilo direttamente in questura.

Gli altri Paesi europei fanno ricorso alle cosiddette « procedure preliminari », « procedure accelerate » o, come si chiamano secondo un altro gergo, « procedure aeroportuali ». Per evitare di affogare gli organi decisori — soprattutto in periodi come quello che stiamo vivendo o che abbiamo vissuto (e da cui speriamo di uscire presto) — con una mole enorme di domande d'asilo che allunga i tempi e presenta un'alta percentuale di domande

infondate, si preferiscono delle procedure che svolgono uno *screening* preliminare. Così facendo, si evita di far arrivare agli organi che decidono in via definitiva quelle domande manifestamente infondate che, seppur veritiere nelle dichiarazioni, affermazioni e motivi addotti, non verrebbero accolte in quanto insufficienti e inadeguate al rifugio. In questi casi, in altri Paesi queste persone vengono immediatamente respinte.

In Francia sono addirittura in vigore procedure aeroportuali che trattengono il richiedente asilo all'aeroporto in attesa di questo rapido esame preliminare. Se il richiedente non lo supera, viene immediatamente rispedito nel Paese di origine, perché è risaputo che, una volta accolto, il rinvio diventa più complicato e soprattutto oneroso per i Governi e per gli Stati.

È inutile che vi dica che l'UNHCR vede con grande sfavore le procedure accelerate o, se preferite, aeroportuali di manifesta infondatezza, perché le ritiene scarsamente garantiste dei diritti dei richiedenti asilo. Ho citato la Francia e, quando le finanze ancora lo consentivano, ho visitato, insieme al dottor Guaitoli, l'Ufficio francese per l'asilo. In Francia sono molto severi nell'esaminare le domande d'asilo, ma una volta accolta la sua domanda, il rifugiato ha una condizione praticamente identica a quello del cittadino e, in automatico, dopo circa cinque o dieci anni, ottiene la cittadinanza.

Non è invece prevista la revoca, che è una delle cose di cui si occupa la Commissione nazionale, specie per ragioni di condanne penali. In Francia, anche se il rifugiato subisce una condanna penale, è condannato e sconta la pena, ciò non influisce sul suo *status* di rifugiato.

Si tratta di scelte legislative dei vari Paesi, a dimostrazione di come sia ancora lontano un sistema comune di asilo, aspirazione — ahimè — ancora vana dell'Unione europea.

Sono a disposizione per domande su aspetti particolari, ma preferisco fermarmi qui per non spaziare eccessivamente visto che, rispetto all'immigrazione, che io

chiamo un settore di nicchia, pur essendo molto vasto, si può spaziare su vari aspetti.

PRESIDENTE. Prefetto, la ringrazio moltissimo per averci offerto un'audizione e un affresco sotto tutti gli aspetti di una procedura complessiva per ovvi motivi molto complicata e dagli esiti non sempre automatici, che ovviamente potrebbero essere migliorati. Sappiamo, tuttavia, che oltre la questione dei richiedenti asilo c'è anche quella della difficoltà, anche per il legislatore, di prendere decisioni sensate in tempi non biblici, per dirla francamente.

Credo che dalla sua esposizione siano emersi spunti di grandissimo interesse. Do quindi la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

TERESIO DELFINO. Mi associo ai complimenti del presidente al signor prefetto per l'esauriente relazione.

Partirei dall'ultimo punto, vale a dire la mancanza di un sistema comune di valutazione dell'asilo a livello europeo. Credo che questo sia uno dei tanti aspetti su cui lavorare, essendo da sempre sostenitore di un'armonizzazione in diversi campi, a maggior ragione in quelli che interferiscono con tutto il sistema della presenza di immigrati a vario titolo nel nostro Paese.

Vorrei quindi chiederle se, al di là della mancanza di un sistema comune di valutazione, esiste un coordinamento europeo che faccia emergere non soltanto le diversità, alcune delle quali lei ci ha già illustrato, ma che tenda anche a questo progetto di sistema comune.

In secondo luogo, vorrei un chiarimento sulle risorse. Lei ha detto che, per quanto riguarda le commissioni, c'è stato un buon potenziamento del loro ruolo tramite l'articolazione in sottocommissioni e sezioni, e i tempi di decisione hanno un andamento abbastanza positivo. Infatti, se è vero che lei ha parlato di 50-60 giorni in media, ha anche fornito il virtuoso esempio di Foggia, nella quale i tempi delle procedure sono più rapidi, e non penso che questi siano tempi biblici.

Al di là delle risorse e della presenza delle commissioni, emergono esigenze di risorse finanziarie per quanto riguarda il rimpatrio?

Inoltre, se ho capito bene, colui che è entrato clandestinamente, ha presentato richiesta di asilo e ha ricevuto il diniego, diventa un libero cittadino con un foglio di via e, pertanto, dovrebbe rientrare nel suo Paese entro un determinato termine. Vorrei sapere se questo è il risultato di una carenza legislativa e se non si possa in questi casi agire utilizzando le procedure rapide che Lei ha illustrato: i richiedenti saranno tutte ottime persone, ma poiché lei ha detto che, stante il loro elevato numero, alcuni presentano domande del tutto strumentali, questi ultimi già si pongono in una posizione non corretta rispetto alle norme del nostro Paese, sebbene giustificata dalle condizioni di vita di molti di questi migranti.

Che noi lasciamo tranquillamente circolare questi individui mi sembra un fenomeno che dovrebbe trovare qualche miglioramento anche in sede legislativa. Grazie.

IVANO STRIZZOLO. Alcune questioni le ha già affrontate in parte il collega Delfino.

Lei nel corso del suo intervento ha messo in evidenza che ci sono dei tempi morti tra il momento in cui viene formulata la richiesta e l'esame della documentazione cartacea. Vorrei sapere cosa, secondo lei, si potrebbe mettere in campo, quali accorgimenti si potrebbero adottare per accorciare questi tempi morti.

Recentemente sono stato nel CIE di Gradisca, accanto al quale si trova il carcere. Sono strutture diverse ma, evidentemente, quando la permanenza dei migranti si prolunga eccessivamente, nascono situazioni di difficoltà, di tensione, problemi gestionali e organizzativi. Cercare di accorciare o limitare al massimo i tempi morti dell'esame delle domande di asilo — come li ha definiti lei — secondo me è un punto da affrontare. Vorrei quindi sapere se lei ha qualche suggerimento.

Inoltre, avrei voluto chiederle com'è dislocata l'attuale rete di tredici commissioni e sottocommissioni, e se tale rete è adeguata, anche se, come lei ci ha un attimo fa informato, è diminuita la richiesta di protezione in questi ultimi tempi (a questo riguardo sarebbe molto utile avere, se possibile, una copia dei dati sulle domande e sull'esito delle stesse nel corso degli ultimi due o tre anni).

L'altra domanda che vorrei rivolgerle riguarda il meccanismo di esame. Quando le commissioni esaminano le domande di asilo, occorre del tempo, dal momento che i richiedenti hanno il diritto di esprimersi nella propria lingua; tuttavia, e qui mi collego in parte a ciò che chiedeva anche il collega Delfino, lei ha menzionato una percentuale di richiedenti — se non ricordo male il 15-16 per cento del totale — che una volta presentata la richiesta non si presenta davanti alle commissioni. Se queste persone fanno richiesta d'asilo, dovrebbero essere nei CARA; com'è possibile che poi scompaiano, si dissolvano? Vorrei capirlo meglio.

Grazie per il quadro generale che ci ha fornito.

MASSIMO LIVI BACCI. Grazie, prefetto. Questo non è un settore di nicchia, è un settore che gestisce un fenomeno così delicato come le domande di asilo. Si parla di 40.000 richieste in un anno, 30.000 o 20.000 negli anni precedenti, con punte possibili ancora superiori, per cui tutto direi di questo settore fuorché che è un'area di nicchia. Dovrebbe essere un'area che richiama grande attenzione, anche perché credo che sia dal modo in cui si rispettano le convenzioni internazionali — in particolare la Convenzione di Ginevra, con cui si trattano le domande dei richiedenti asilo — che si misura il grado di civiltà di un Paese.

Credo dunque che lei sia a capo di una struttura che ha grandi compiti e anche grandi responsabilità, e tengo a dirlo perché, per noi del Comitato Schengen, non si tratta affatto di un argomento di nicchia, ma è al centro delle nostre attenzioni; abbiamo svolto numerose audizioni nelle

quali questi temi sono stati sollevati da diversi punti di vista.

Vorrei sapere da lei, se possibile in brevi accenni, che cosa occorrerebbe fare per migliorare effettivamente il sistema. Abbiamo ascoltato le domande sia dell'onorevole Delfino sia dell'onorevole Strizzolo in questo senso, ma se domani dovesse dare delle raccomandazioni al Presidente Monti o al Presidente Napolitano, quali sarebbero le sue priorità? Le risorse? Le strutture? Un maggior numero di commissioni? La composizione delle commissioni è adeguata? Le procedure? Quali sarebbero i punti prioritari che lei indicherebbe se domani le fosse richiesto di avanzare delle proposte per il miglioramento di un'area che, secondo me, è estremamente vitale e importante? Grazie.

PRESIDENTE. Come vede, prefetto, le domande sono pertinenti e importanti; se posso permettermi di concludere, lo farei così: se il legislatore italiano avesse la bacchetta magica, quale sarebbe la sua richiesta principale per modificare quella complessità e farraginosità di cui sapevamo e che lei ci ha illustrato in modo tanto chiaro?

In secondo luogo, e questa è la mia domanda personale, secondo la sua esperienza, qual è il Paese europeo — prima ad esempio ha parlato della Francia — che ha le migliori procedure e che noi potremmo imitare, in senso ovviamente migliorativo?

ALFONSO PIRONTI, presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Devo dire di essere un po' in imbarazzo di fronte a queste domande, certamente pertinenti, ma che mi impongono una precisazione.

Uno degli aspetti del nostro sistema d'asilo — e anche questo credo sia una peculiarità del nostro Paese, non so se in negativo o in positivo, forse più in negativo — è che, sotto il profilo delle competenze, si tratta di un sistema molto frammentato. Sono in imbarazzo perché alcune delle vostre domande esulerebbero dalle mie competenze, e benché abbia usato il condizionale avrei dovuto dire « esulano »,

perché non voglio sottrarmi dal dire la mia, sia pure con la precisazione che tali questioni non rientrano nel mio ambito di attribuzioni.

Il sistema è frammentato innanzitutto perché prevede la duplice presenza di due strutture facenti capo al Ministero dell'interno, benché nettamente separate. Nell'asilo intervengono da una parte l'amministrazione civile, che è costituita dalle commissioni, dalle prefetture e dal dipartimento delle libertà civili e immigrazione, dall'altra l'amministrazione della pubblica sicurezza, che è costituita a sua volta dal dipartimento della pubblica sicurezza, dalle questure e dagli altri organi di polizia; un aspetto che complica ulteriormente la situazione.

Tengo a sottolineare che, nell'ambito dell'amministrazione civile, la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, il suo presidente e le commissioni territoriali si occupano esclusivamente della procedura d'asilo. Vi sono altri aspetti che concernono, ad esempio, l'accoglienza: l'unità Dublino a sua volta è un altro ufficio che fa capo al dipartimento delle libertà civili, nel quale operano, a parte la Commissione nazionale (che non si sa bene, trattandosi di un collegio, se rientri o meno nell'ambito del dipartimento, sebbene la legge sostenga di sì), la direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo — e forse una delle vostre audizioni è stata dedicata proprio al prefetto Pria —, che gestisce i CARA e l'accoglienza, e la direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.

Quando parlo di frammentazione, quindi, ne parlo a ragion veduta; se poi questa frammentazione sia positiva o negativa non lo so. Non mi è facile rispondere, soprattutto in questo momento.

Per venire a uno dei primi problemi che mi sono stati posti, ovvero il rigetto della domanda di asilo, forse sono uscito dai miei ambiti di competenza ma, come ho già detto, le questioni sono strettamente connesse e non è possibile fermarsi dove terminano le proprie competenze

senza sapere cosa accade dopo, soltanto perché il resto è di competenza del questore e della pubblica sicurezza.

Il rigetto della domanda d'asilo comporta certo delle conseguenze, ma queste sfuggono sia alle commissioni territoriali o alla Commissione nazionale, sia al dipartimento delle libertà civili, e sono completo appannaggio della pubblica sicurezza. Se la domanda del richiedente asilo viene rigettata, se non prevede il ricorso, oppure se i ricorsi hanno superato tutti i loro gradi e il rigetto è confermato, quella persona deve essere espulsa. Sebbene, come ho già detto, sembra che stia facendo « invasione di campo », in realtà non è così, perché questa è la legge.

Purtroppo, l'esecuzione e l'attivazione delle espulsioni è abbastanza complessa. Innanzitutto, essa ha degli oneri; in secondo luogo, occorrono degli accordi tra l'Italia e il Paese di provenienza, perché espellere una persona non significa metterla semplicemente su un aereo e rispedirla nel suo Paese di provenienza. Occorrono accordi per eseguire l'espulsione, e per espulsione intendo quella con accompagnamento. Per ovviare a ciò, si dispone l'espulsione per intimazione, con la quale si consegna alla persona un foglio in cui il questore comunica che entro cinque-sette giorni deve lasciare il territorio perché è irregolare, non ha il diritto al soggiorno, la sua domanda d'asilo è stata rigettata, non ha le condizioni per lavorare, non è entrato attraverso i flussi programmati eccetera.

Vi renderete ovviamente conto di come gran parte di queste intimidazioni non venga eseguita; sono scaturite tante polemiche ed è stata introdotta anche una pesante sanzione penale, ma qui ci allontaniamo molto dalle mie competenze ed è un discorso complesso che coinvolge anche sottili, gravose valutazioni politiche, in ordine alle quali si possono avere le idee più disparate.

Questo è il motivo per il quale dicevo — e qui sto facendo davvero invasione di campo, perché si tratta di un problema di pubblica sicurezza — che a volte, nella consapevolezza che per quella persona che

non ha commesso reati, o che non ne ha commessi di particolarmente gravi (non vi ho detto che ci sono delle pregiudiziali all'accoglimento della domanda che attengono alla situazione morale dei richiedenti asilo), è evidente che una protezione umanitaria sarà magari un po' forzata, ma evita di lasciare sul territorio un clandestino in più.

Circa la domanda dell'onorevole Del-
fino sul sistema comune d'asilo, a partire dalla riunione del Consiglio europeo di Tampere del 1999, questo è un *Leitmotiv* che ritorna attuale nelle sedi europee. Mi scuso se sono sintetico e, per forza di cose, un po' approssimativo, ma anche in questo caso la materia mi compete solo in parte (perché le relazioni internazionali sono di competenza della Commissione, ma anche del dipartimento per le libertà civili e, purtroppo, negli ultimi tempi, anche per ragioni finanziarie, le curiamo poco): l'ultima « trovata », se così si può dire è l'EASO (*European Asylum Support Office*), che è rimasta una pia illusione.

L'EASO è un ufficio, istituito a Malta, attraverso il quale si vorrebbe raggiungere l'uniformità dei sistemi di asilo nei fatti, benché alla fine a me sembri che la cosa essenziale che si vuole fornire attraverso di esso sia supportare quei Paesi soggetti a una particolare pressione migratoria o concorrere alla formazione e al miglioramento delle procedure d'asilo in quei Paesi che lasciano a desiderare, come la Grecia.

Sebbene mi sembra che anche lì le cose stiano migliorando, la Grecia ha creato dei grossi problemi: i nostri giudici amministrativi hanno annullato i rinvii di migranti in Grecia ai sensi della Convenzione di Dublino, proprio perché il Paese, pur essendo membro dell'Unione europea, non offriva sufficienti garanzie nel suo sistema d'asilo.

Spiegare le cause per cui non si riesce a uniformare i sistemi di asilo al di là delle direttive sarebbe molto complesso ed esula non solo dalle mie competenze istituzionali, ma anche dalle mie conoscenze e dalla mia preparazione. Le nostre leggi fondamentali in materia di asilo — il decreto « qualifiche » n. 251/2007 e il de-

creto « procedure » n. 25/2008 – sono di diretta derivazione europea, poiché rispettano due direttive che, tuttavia, risalgono al 2005. Ancora una volta, l'Italia ha impiegato qualche anno nel recepirle.

Vi sono ragioni di diritto internazionale o connesse al contenuto delle direttive e al loro carattere più o meno vincolante, per cui, nonostante queste direttive, per il principio dell'adattamento o della discrezionalità lasciata agli Stati, emergono sistemi molto diversi sotto il profilo normativo e soprattutto delle procedure.

Inoltre, la differenza essenziale in ordine alla qualità dell'attività è determinata anche dalle risorse destinate a questo scopo: queste sono scelte di carattere finanziario che competono ai singoli Stati. Non so se attraverso l'EASO o attraverso altri accorgimenti normativi si riuscirà davvero a raggiungere un sistema comune; tuttavia, devo dire che in questo campo ci si imbatte nell'autonomia che i singoli Stati conservano, sia a livello governativo sia a livello normativo, e che si traduce in una evidente opposizione a una piena uniformità dei sistemi di asilo.

Il vicepresidente Strizzolo parlava dei tempi morti. Anzitutto, la recentissima innovazione, che ha rappresentato un impegno prioritario del prefetto Pria, ovvero l'istituzione del C3 informatizzato, non solo elimina i tempi morti e rende più rapide le procedure (tra l'altro, verrà introdotta anche la firma digitale, per cui tutto sarà molto più rapido), ma soprattutto – l'avevo detto in un altro contesto – la lettura dei dati dell'asilo sarà più fedele.

Per governare l'asilo occorre conoscere i flussi e sapere in tempo reale come sono e qual è il loro andamento, a parte le previsioni che si possono fare in relazione alle situazioni e all'instabilità di certi Paesi. In questo senso, si otterrà un miglioramento sia dal punto di vista della lettura dei dati sull'asilo, sia in termini di effettiva rapidità delle procedure.

In ordine ai casi denominati « altro esito », occorre chiarire che a differenza dei CIE i CARA – sia quelli governativi, sia quelli istituiti dalla protezione civile

per fronteggiare l'attuale situazione di emergenza – non sono luoghi di reclusione. I richiedenti asilo sono liberi di andar via da questi e molti si disperdono sul territorio; forse per molti di loro l'arrivo in Italia era solo un'occasione per andare altrove, per loro l'Italia è solo un Paese di passaggio. Questo è il motivo per cui si presenta questa voce residuale, in cui sono compresi i cosiddetti « irreperibili », un fenomeno fisiologico e per nulla scandaloso.

Per rispondere al senatore Livi Bacci...

MASSIMO LIVI BACCI. In parte ha già risposto.

ALFONSO PIRONTI, *presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*. Sì, ma devo fare una precisazione.

Sono stato mal compreso, perché « l'area di nicchia » non era intesa in senso negativo né dispregiativo. Quando si dice che nella nostra attività industriale, ad esempio nel campo dell'abbigliamento, ci sono dei settori di nicchia, parliamo di Missoni, Armani o Marzotto, non usiamo l'espressione in senso dispregiativo, anzi lo intendiamo nel senso di area altamente specializzata. So bene che attraverso il sistema e la qualità dell'asilo si misura il grado di civiltà di un Paese, questo concetto mi è ben noto perché svolgo questo mestiere. Fino a qualche anno fa, però, anch'io rientravo nel gregge che ne sapeva poco, mentre la consapevolezza che il grado di civiltà di un Paese dipenda e sia connesso alla disponibilità nel concedere il diritto di asilo dovrebbe essere una nozione ben più diffusa e patrimonio di tutti, con tutte le conseguenze del caso.

Infine, per quanto riguarda le proposte per migliorare il sistema, non vorrei dire cose scontate, ma credo occorrerebbe maggiore attenzione da parte di tutti, anche e soprattutto sotto il profilo delle risorse. Osservando ciò che avviene in altri Paesi come la Francia, per esempio, rileviamo che tutto sommato il nostro sistema d'asilo costa poco. Se non sbaglio, l'anno scorso ci è costato circa 4 milioni tramite il ricorso ai fondi FER (Fondo europeo per

i rifugiati), le risorse del nostro Tesoro non ce lo avrebbero consentito; comunque rinunciamo a un'esperienza secondo me molto valida, che abbiamo fatto nel 2010, quando ancora non eravamo attanagliati da questi problemi.

Non vi ho parlato, per esempio, di un'attività della Commissione nazionale che consiste nel fornire le cosiddette COI (*Country of Origin Information*), che sono uno strumento indispensabile per le decisioni delle commissioni territoriali, per i motivi che vi ho esposto prima.

In Francia l'ufficio per le informazioni sui Paesi di origine è una specie di carro armato rispetto alla nostra motocicletta (e forse non abbiamo neanche quella). Solo un paio di Paesi hanno questo ufficio; noi abbiamo un sistema modesto, tra l'altro esternalizzato, che abbiamo cercato di migliorare ma non riusciamo ad aggiornare, perché le informazioni sono una cosa molto delicata. Vanno continuamente aggiornate, sono richieste capacità di acquisizioni notevoli, con personale specializzato plurilingue che non abbiamo, perché non siamo ancora entrati nell'ordine d'idee di dare specializzazione alle professionalità connesse all'asilo.

L'asilo viene gestito da personale burocratico ordinario, abbiamo qualche interprete, perché nell'amministrazione è previsto un ruolo di interpreti, ma compiere ricerche serie sui Paesi di origine richiede più di qualche interprete che conosce l'inglese o il francese, non dico in modo scolastico ma quasi.

In sede di formazione, due anni fa, abbiamo organizzato un seminario sulle tecniche di informazione sui Paesi di origine e abbiamo invitato i funzionari di tre o quattro Paesi *leader* europei — il Belgio, la Francia, la Germania e l'Inghilterra. Abbiamo invitato a partecipare tutti i nostri presidenti, nonché una selezione di componenti delle commissioni per ascoltare come si raccolgono le informazioni sui Paesi di origine negli altri Paesi europei.

Questo, per esempio, sarebbe un aspetto da migliorare con personale proprio, invece di fare ricorso alle esternalizzazioni, perché dal momento che mancano i fondi e l'esternalizzazione non è più sostenibile finanziariamente: occorrerebbe del personale specializzato, assunto *ad hoc* in via permanente. L'asilo non è un fenomeno destinato ad esaurirsi, ma una realtà costante, dunque dovremmo assumere del personale con elevata specializzazione destinato esclusivamente a questo ambito: e con questo rispondo anche alla domanda relativa alle proposte di miglioramento. Occorre attrezzare meglio l'amministrazione, soprattutto a lunga gittata, guardando lontano e in maniera specializzata, per quel che riguarda l'asilo.

Altre questioni sollevate comportano delle decisioni e non vorrei soffermarmi, perché implicano scelte politiche e di politica legislativa. Forse ci sarebbe qualcosa da migliorare sulla strada delle procedure, ma vi sono soggetti, anche molto forti, che non vogliono sentirne parlare. Come ho già detto, si tratta di opinioni anch'esse valide, ma la scelta di mettere in atto procedure accelerate o preliminari agevolerebbe la situazione anche sul piano finanziario — perché quella mole di audizioni costa, soprattutto in termini di interpretariato, e noi ne sappiamo qualcosa.

Credo di aver risposto a tutto senza reticenze e forse mi sono anche spinto un po' oltre.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor prefetto, e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VALENTINO FRANCONI

*Licenziato per la stampa
il 4 luglio 2012.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 1,00



16STC0019310